



Sent. N° 317

Senato del Regno

Alta Corte di Giustizia

N.° 300 Reg. gen.

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte
di Giustizia, in Camera di Consiglio, composta degli
Onorevoli Senatori, Signori:

Morrone Paolo

Presidente

Ciraolo Giovanni

Baccelli Alfredo

Guizzo Moncada Francesco

Marzoccolo Enrico

Membri ordinari

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di:

1.° Senatore Della Torre Luigi fu Giacomo e fu
Imy Pisa, nato in Alessandria il 13 giugno 1861
e residente in Milano: Via Giuseppe Verdi, N° 4.

2.° Buffinazzi Pietro di Acostino, nato a Torre
del Monte il 24 settembre 1901 e domiciliato in Mon-
tebello - dimorante in Milano: Via Scaldasole, N° 1.

Imputati

il 1.° di contravvenzione all'Ordinanza del Prefetto

di Milano, in data 11 febbraio 1919, in relazione agli articoli 2 e 16 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, per avere assunto alle proprie dipendenze l'operaio Ruffinazzi Pietro, fornito del certificato d'immigrazione;

il 2° della medesima contravvenzione, perchè al suo arrivo in Milano ha ommesso di presentarsi all'Ufficio demografico di quella R. Questura;

Vista l'Ordinanza 12 gennaio 1931, IX, con la quale S. E. il Presidente del Senato trasmette il verbale della suddetta contravvenzione elevata dagli agenti di P. S. di Milano e tutti i relativi atti a questa Commissione per l'ulteriore corso di giustizia;

Esaminati gli atti medesimi, sentite le dichiarazioni del Senatore Luigi Della Torre, letta la requisitoria del Ministero Pubblico che chiede:

a) l'assoluzione del Senatore Della Torre per inesistenza del reato imputatogli,

b) che gli atti siano rimessi al Sig. Procuratore del Re di Milano per ogni altro provvedimento di sua competenza,

Udita la relazione del Commissario delegato On. Senatore Giovanni Cirio,

La Commissione rileva in

Fatto

Il Prefetto di Milano, coi poteri conferitigli dall'art. 2 della Legge di Pubblica Sicurezza, nello articolo 1 di una sua Ordinanza, in data degli 11 febbraio 1919. VII, stabiliva che chiunque si trasferisca nel Comune di Milano per trovarvi impiego o lavoro deve, entro cinque giorni, presentare denuncia all'Ufficio demografico della Questura, il quale rilascerà una dichiarazione dell'avvenuta presentazione. L'articolo 4 dell'Ordinanza stessa stabiliva che i datori di lavoro non potranno assumere operai o impiegati che non dimostrino, con

Memoria

Atti

certificato anagrafico, di avere la residenza a Milano, o in un Comune vicino alla città, o che non siano in possesso della suddetta dichiarazione della Questura. L'Ordinanza finiva col comminare per le inosservanze di riffatte disposizioni le pene sancite dall'articolo 16 della Legge di P.S.: L'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a lire 2000.

Nella stessa città di Milano un Agente di P.S. il 20 aprile 1930 contestava all'operaio Ruffinazzi Pietro di non essersi iscritto presso l'Ufficio Demografico nel termine prescritto, e al Della Torre Luigi di averlo assunto alle sue dipendenze come lavoratore, mentre era sprovvisto della dichiarazione necessaria. E il Pretore al quale non era stato fatto rilevare, in assenza della difesa, che il Della Torre è membro del Senato del Regno, in data del 28 stesso mese condannava il primo all'ammenda di lire trenta e il secondo all'ammenda di lire cinquanta, alle spese del procedimento, ecc. Proponendo dalla difesa l'opposizione, per difetto di giurisdizione, avverso il Decreto del Pretore, questi nel dibattimento del 10 ottobre 1930 VIII stabiliva doversi inviare gli atti al Procuratore del Re, il quale li ha rimessi per competenza al Senato.

Il Senatore Luigi Della Torre, nelle dichiarazioni rese alla Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte, ha affermato di non aver mai assunto alle proprie dipendenze un operaio Ruffinazzi. Contestata la contravvenzione, si dà cura di stabilire se una delle Aziende da lui presiedute lo avesse assunto come operaio. E gli risulta che infatti la "Società di Assicurazione" dal 10 giugno 1929 aveva ammesso tra il proprio personale il Ruffinazzi. Egli, Senatore Della Torre, non esercitando alcuna ingerenza nella gestione tecnica e nella quotidiana direzione amministrativa dell'azienda, era estraneo alle assunzioni o dimissioni del personale.

Accertato in fatto quanto sopra, la Commissione d'Istruzione ritiene in:

Diritto

Nella gestione delle aziende economiche, la direzione tecnica e amministrativa non spetta al presidente, ma al delegato degli amministratori ed al direttore. Che anzi, quel che l'articolo 148 del Codice di Commercio considera come una situazione costituita da patto sociale e da deliberazione della Assemblea - e cioè che la parte esecutiva delle operazioni sociali possa essere attribuita ad un direttore estraneo al Consiglio di Amministrazione - è ormai consacrato dalla consuetudine dell'organizzazione commerciale e industriale, che ha sempre più unificato il potere amministrativo nel delegato del Consiglio e la responsabilità tecnica, della quale in ogni azienda bene ordinata, dipende il personale, nel direttore. È nessuna, anche severa, interpretazione dello articolo 147 dello stesso Codice di Commercio, che elenca le responsabilità degli amministratori, può autorizzare un'interpretazione così estensiva da includere nelle responsabilità del Presidente e dei Consiglieri di una Anonima il controllo dei documenti personali di ogni operaio assunto nei cantieri.

È se il principio della responsabilità non ammette deroga alla più stretta identificazione del soggetto qualificato dalla legge, nelle azioni penali; anche più rigidamente, se è possibile, quel principio deve essere applicato nelle azioni contravvenzionali. Perché, se è necessario talvolta ricercare responsabilità marginali in un reato, nel quale possono esservi le complicità indirette che vanno dalla suggestione che s'insinua nella volontà dell'agente, al profitto del non partecipare nell'atto altrui, non è davvero consentito di ricercarle in una contravvenzione, nella quale si risponde della trasgressione personale ad un ordine dell'Autorità competente. È in tal senso è formulata infatti la seconda parte dell'articolo 45 del Codice Penale: la quale, mentre esclude

9
il contravventore dalla scusante della mancata volon-
tà di commettere un fatto contrario alla legge, procla-
ma però che nelle contravvenzioni ciascuno risponda
della propria azione od omissione.

Bastano i fatti e le ragioni qui indicate per dimo-
strare la erroneità e la infondatezza della imputa-
zione, fatta al Senatore Luigi Della Corte, della
contravvenzione rubricata.

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte
Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziar-
io del Senato e 274 del Codice di procedura penale,

a) dichiara non esser luogo a procedere contro il
Senatore Luigi Della Corte, per non avere egli
preso parte al fatto imputatogli.

b) ordina la trasmissione degli atti al Procuratore
del Re di Milano per l'ulteriore corso di giustizia.

Così deciso in Roma nella sede del Senato
del Regno, addì 10 marzo 1931 Anno LX.

Il Presidente

Morone

Il Cancelliere dell'Alta Corte

Altti